

Investimenti, sanzioni da 231 con effetti pesanti sui bonus

REDDITO D'IMPRESA

La manovra pare bloccare le agevolazioni in caso di qualsiasi misura interdittiva

Va chiarito se una penalità per anni precedenti può escludere gli sconti nel 2020

Pagina a cura di **Primo Ceppellini** e **Roberto Lugano**

Le agevolazioni per gli investimenti hanno subito la radicale trasformazione in crediti di imposta con la legge di Bilancio 2020. Per poter fruire dell'agevolazione, le imprese devono fare i conti sia con le assenze di cause ostative, sia con il corretto adempimento dei nuovi obblighi richiesti dalla legge 160/2020. In particolare ricordiamo che:

- occorre riportare i riferimenti normativi nelle fatture e nei documenti di acquisto (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 10 febbraio);
- l'investimento deve essere accompagnato da una perizia tecnica (si veda l'altro servizio in pagina).

Anche il tema delle possibili esclusioni dall'agevolazione in presenza di specifiche cause ostative, però, necessita di un particolare approfondimento, soprattutto perché il testo della norma - piuttosto sintetico - lascia spazio a diversi dubbi applicativi.

La nuova norma

Il comma 186 dell'articolo 1 prevede due situazioni:

- sono escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01;
- la fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro

e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come noto, il Dlgs 231/01 stabilisce la responsabilità degli enti in caso di commissione di reati da parte delle proprie figure apicali senza che siano state adottate misure di vigilanza e di controllo. In particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede le seguenti tipologie di sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È facile constatare che la lettera d) di questa norma produce già di per sé lo stesso effetto di esclusione (o di decadenza) prevista ora dalle legge 160/2019. Vi è tuttavia un aspetto che merita una conferma: poiché la norma sugli investimenti fa riferimento alle sanzioni interdittive nella loro totalità, sembrerebbe che qualsiasi tipo di sanzione, anche se diversa da quella indicata alla lettera d), escluda l'impresa dal credito di imposta.

La questione interessa soprattutto i reati informatici (articolo 24-bis del Dlgs 231) per i quali non è richiamata espressamente la sanzione dell'esclusione da finanziamenti. Questo effetto dovrebbe essere ora raggiunto comunque grazie alla maggior estensione della legge 160.

Ma c'è anche un problema di carattere più generale: l'impresa potrebbe essere comunque destinataria solo di alcune sanzioni tra quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 9 (si veda in tal senso l'orientamento che emerge dalla sentenza

45472/2016 della Cassazione). Si pensi al caso, come quello oggetto della pronuncia, in cui la sanzione riguarda solo il divieto di pubblicizzazione di prodotti. Sembrerebbe doversi ritenere che anche in questa ipotesi il tenore letterale della legge 160/2019 porti a escludere la spettanza del beneficio fiscale.

Come è facile intuire, si tratta di temi rilevanti, che necessitano di chiarimenti interpretativi in sede ufficiale.

I periodi interessati

Altra questione che necessita di un chiarimento è l'ambito temporale di "osservazione" del comportamento delle imprese. In sostanza, ci si chiede come debbano essere trattati i casi in cui la sanzione interdittiva interessa anni diversi da quelli in cui l'impresa beneficia del credito di imposta, quindi anni antecedenti o anni successivi.

Ricordiamo che l'articolo 9 del Dlgs 231 fa riferimento non solo all'esclusione dal beneficio, ma anche alla sua revoca, per cui la conclusione sembrerebbe essere quella di escludere in ogni caso la fruizione del beneficio.

PAROLA CHIAVE

Responsabilità 231

Si tratta della «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», in vigore dal 4 luglio 2001 (decreto legislativo 231). Le norme del decreto prevedono un regime di responsabilità "da reato" per amministratori, rappresentanti e direttori di enti giuridici, nel caso di commissione o tentata commissione di fattispecie di reati specificamente individuati nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Va poi considerato che la sanzione interdittiva ha una durata, decisa dal giudice: è chiaro che gli effetti principali della sanzione si producono per quella durata. La norma sui crediti di imposta però non contiene nessuna indicazione in merito.

Sembrerebbe quindi che oltre alla irrilevanza del tipo di sanzione (come abbiamo visto sopra) si voglia fare riferimento anche all'irrilevanza della sua durata.

In termini estremamente concreti, da una prima lettura sembrerebbe di dover concludere che l'irrogazione di una sanzione interdittiva escluda dal beneficio fiscale quando è riferita a fatti avvenuti sia prima, sia durante, o anche dopo il periodo agevolato, e indipendentemente dalla sua durata.

Anche in questo caso, tuttavia, è indispensabile un chiarimento ufficiale.

Sicurezza sul lavoro e versamenti contributivi

L'altro riferimento contenuto nella norma di agevolazione riguarda non più una esclusione, ma la subordinazione del beneficio al rispetto delle regole sulla sicurezza e sui versamenti.

Fermo restando che anche su questo tema sono necessari chiarimenti, in prima analisi si nota che non si fa menzione del tipo, dell'importo delle violazioni o del loro periodo di riferimento; tuttavia, in assenza di vincoli nel testo di legge, sembrerebbe possibile che l'adempimento degli obblighi (per esempio quelli di versamento) possa essere anche successivo ad eventuali contestazioni, con l'effetto di rendere possibile la fruizione del beneficio.

Resta da analizzare un altro aspetto: se per esempio su presunte violazioni si instaurasse un contenzioso, l'impresa dovrebbe avere chiaro che in caso di esito negativo avrebbe anche una ricaduta collaterale, ovvero la revoca del credito di imposta sugli investimenti.

IN SINTESI

1

ALTRE ESCLUSIONI

Oltre alle cause ostative che abbiamo esaminato in modo specifico, sono previsti altri casi di esclusioni dal beneficio (articolo 1, comma 186 della legge 160/2019). Non possono fruire del credito di imposta: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali previste dal regio decreto 267/1942 o dal codice della crisi (dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali.

2

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Sono previste esclusioni ad hoc per determinati beni o categorie di beni. Si tratta di: autoveicoli e altri mezzi strumentali (articolo 164 del Tuir), beni con coefficienti di ammortamento tabellare (Dm 31 dicembre 1988) inferiore al 6,5 per cento, fabbricati e costruzioni, beni gratuitamente devolvibili di imprese in concessione o a tariffa dei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

3

RESTITUZIONE

Una volta ottenuto il credito, occorre anche rispettare condizioni aggiuntive per non essere costretti a restituire il beneficio. Provocano infatti la decadenza dall'agevolazione - se avvengono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di investimento - la cessione dei beni a titolo oneroso oppure la loro destinazione a strutture produttive ubicate all'estero. In tale caso, l'impresa dovrà versare in una unica soluzione (decadenza sanzioni e interessi) il credito non più spettante che ha già utilizzato in compensazione.

LA DOCUMENTAZIONE

Industria 4.0 con perizia semplice ma non per i beni prenotati nel 2019

Si ritiene che sia ancora ammessa la relazione tecnica redatta in due step

Le imprese che intendono fruire del credito di imposta per i beni Industria 4.0 (articolo 1, commi 189 e 190, della legge 160/2019) devono acquisire una perizia resa da un ingegnere, un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione. La perizia deve attestare che il bene ha i requisiti richiesti dalla legge e che è stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A differenza di quanto avveniva in passato, la norma (articolo 1, comma 195) richiede una perizia tecnica semplice, che quindi non necessita di giuramento da parte del soggetto che la redige.

È una novità che riguarda il nuovo credito d'imposta per gli investimenti 2020 per cui non dovrebbe interessare le imprese che beneficeranno dell'iper ammortamento con la legge 2019 a seguito di "prenotazione" con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2019; si ritiene che in quest'ultimo caso si dovrà pertanto continuare a giurare il documento. Ricordiamo anche che la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante della società quando il costo unitario dei singoli beni considerati non supera i 300mila euro (limite ridotto rispetto a quello precedente di 500mila euro).

La semplificazione, oltre a snellire gli aspetti burocratici, permette di superare sul nascere tutti i problemi che in passato si erano manifestati a propo-

sito del termine entro il quale doveva essere giurata la perizia. La norma attuale non prevede vincoli temporali sulla data della perizia, tuttavia i chiarimenti che sono stati emanati in passato (circolare 4/E del 30 marzo 2017) inducono a ritenere che la dichiarazione del legale rappresentante o l'eventuale perizia debbano essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.

Inoltre, come in passato, dovrebbe essere ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda al buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.

I principali contenuti della perizia sono così sintetizzabili:

- descrizione del bene e della sua inclusione negli elenchi;
- descrizione delle caratteristiche del bene;
- verifica dei requisiti di interconnessione;
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione;
- rappresentazione dei flussi che definiscono l'integrazione del bene nel sistema produttivo.

La perizia deve inoltre fare riferimento ad un'analisi tecnica, di natura confidenziale vista la delicatezza dei temi trattati; questa analisi a corredo della perizia stessa dovrà essere custodita nella sede dell'impresa (circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750) e dovrà essere prodotta solo su richiesta dei verificatori fiscali o su mandato dell'autorità giudiziaria.

NT+FISCO



INCENTIVI

Maglie più strette per il bonus R&S

Tra i beneficiari del nuovo bonus R&S esclusi i soggetti che svolgono ricerca su commissione. La legge 160/2019 ha ridisegnato la disciplina del bonus R&S per il 2020, apportando rilevanti novità rispetto al passato con riguardo, in particolar modo, al meccanismo di calcolo, alle tipologie di spesa eleggibili e alle modalità di fruizione del credito. In aggiunta alle novità di più immediata evidenza, non è certo passato inosservato che il legislatore, nel definire i soggetti beneficiari del nuovo bonus, non ha riproposto la disposizione contenuta al comma 1-bis, dell'articolo 3 del DL 145/2013, che, come noto, estendeva l'applicazione del vecchio bonus R&S anche alla ricerca svolta da imprese italiane in base a contratti di committenza con imprese estere.

— Carlo Maria Andò
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

CARTELLINO ROSSO

IL FISCO RESUSCITA L'OR DEL PADRE E LA CHIEDE AL FIGLIO PER 45 ANNI

di Franca Deponi

Mettiamoci un'imposta scomparsa da oltre vent'anni, la cocciatigiana di alcuni uffici, un po' di noir perchè c'è di mezzo un'eredità. Ed ecco il perfetto spot pubblicitario per il Fisco italiano. Andiamo indietro di qualche mese, quando un ignaro signore ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di circa 25mila euro di ilor del 1975 (millenovecento e settantacinque), contestata al padre di lui, morto nel 1994.

Con una tempestività da far impallidire le attuali scaramucce sulla prescrizione nel processo penale, dunque, l'agenzia delle Entrate-Riscossione, su mandato della Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate di Torino, ha chiesto per la prima volta al signor Fortunato (di cui tacciamo il cognome) il pagamento dell'imposta locale sui redditi, abrogata dal 1998, per un'attività svolta 45 anni prima dal padre, deceduto da 25 anni.

E già questo sarebbe da "cartellino rosso" ai fini dello Statuto del contribuente. Ma irrvolgendo all'indietro il filo del tempo si scoprono anche gli altri non meno gravi falli da espulsione, e tutti a carico della stessa famiglia.

Asu tempo il padre aveva già contestato la pretesa erariale con un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, avviando una causa che, in seguito alla sua scomparsa, era stata proseguita da un altro suo figlio, senza il benché minimo coinvolgimento dell'attuale destinatario nella richiesta di pagamento del ilor. La causa si è conclusa nel 2019, quando la Corte di cassazione ha stabilito che nulla doveva il figlio subentrato nella causa del padre, perchè non ne aveva accettato l'eredità, facendo un apposito atto di rinuncia.

A questo punto - e siamo ai giorni nostri - l'agenzia delle Entrate, esclusi il padre e il primo figlio, si è rivolta all'altro figlio del contribuente, rimasto estraneo al procedimento giudiziario e che nulla sapeva della vicenda, e gli ha notificato la cartella esattoriale di cui si è detto. Errore su errore, perchè la cartella ha la doppia funzione di intimazione del pagamento e, in caso di inadempimento, quella di titolo esecutivo che consente l'adozione di misure cautelari ed esecutive. Proprio per questo può però essere notificata solo dopo che la pretesa del Fisco si è ef-

fettivamente formata e ciò non è accaduto né nei confronti dell'originario contribuente, il padre, né, tantomeno, in capo all'ignaro secondo figlio Fortunato, al quale nessun atto era stato mai notificato.

In più, anche il signor Fortunato aveva rinunciato all'eredità del padre e la rinuncia era stata attuata, nel 1994, con un atto notarile registrato nel competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria - vale a dire in un ufficio del soggetto stesso che ha ora richiesto il pagamento Ilor - e iscritto nel registro delle successioni presso il Tribunale di Torino, che è consultabile da chiunque.

Ce ne sarebbe abbastanza per chiamare le Entrate, raccontare l'accaduto e ottenere rapidamente lo sgravio integrale della somma oggetto della cartella. Con tante scuse, magari. Invece non è bastato. E dopo aver presentato una formale istanza di sgravio - rimasta senza risposta - ha dovuto fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino contro la famigerata cartella. Con la speranza di non dover attendere altri 45 anni per vederla definitivamente annullata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

iren
Estratto di Procedura Aperta
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
Lotto 1: rfg_4028; C.I.G. 8092998937
Lotto 2: rfg_4029; C.I.G. 80930346ED
Lotto 3: rfg_4030; C.I.G. 8093063ED9
Lotto 4: rfg_4031; C.I.G. 8093094870
Lotto 5: rfg_4032; C.I.G. 80931327CC
Lotto 6: rfg_4033; C.I.G. 8093165309
Lotto 7: rfg_4034 (non soggetto a C.I.G.)

La procedura è svolta da IREN S.p.A. in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A., ACAM ACQUE S.p.A., nonché per conto di AM.TER S.p.A. e si articola in 7 Lotti:

- a) **Lotto 1 - Piacenza (Zona Val Tidone / Val Luretta)**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 4.400.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione esecutiva: € 99.531,24;
 - importo lavori: € 3.981.915,52;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 318.553,24 (non soggetti a ribasso);
- b) **Lotto 2 - Piacenza (Zona Val Trebbia / Val Nure)**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 4.150.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 94.983,62;
 - importo lavori: € 3.754.644,80;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 300.371,58 (non soggetti a ribasso);
- c) **Lotto 3 - Piacenza (Zona Val Chiavenna / Val D'Arda)**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 4.350.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 98.520,92;
 - importo lavori: € 3.936.554,70;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 314.924,38 (non soggetti a ribasso);
- d) **Lotto 4 - Parma**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 6.000.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 129.215,80;
 - importo lavori: € 5.435.911,30;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 434.872,90 (non soggetti a ribasso);
- e) **Lotto 5 - Reggio Emilia**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 4.000.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 92.206,48;
 - importo lavori: € 3.618.327,34;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 289.466,18 (non soggetti a ribasso);
- f) **Lotto 6 - Genova**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 109.780,72;
 - importo lavori: € 4.527.980,82;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 362.238,46 (non soggetti a ribasso);
- g) **Lotto 7 - La Spezia**, di importo complessivo biennale stimato fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 così ripartito:
 - importo progettazione: € 109.780,72;
 - importo lavori: € 4.527.980,82;
 - costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 362.238,46 (non soggetti a ribasso).

A valere per singolo Lotto, è prevista l'opzione di proroga tecnica semestrale. Per effetto, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 41.125.000,00 (IVA esclusa), di cui € 2.978.331,50 per costi della sicurezza interferenziali stimati (non soggetti a ribasso). A valere per singolo Lotto, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 50/2016. Il Bando, unitamente alla documentazione di gara, è disponibile sul Portale Acquisti del Gruppo IREN, raggiungibile all'URL <https://portaleacquisti.grupporen.it>, nell'ambito del "tender_4642". Le offerte dovranno essere inviate, in versione elettronica, attraverso il Portale Acquisti di cui sopra, entro le ore 17:00 del 09.03.2020.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI
Ing. Vito Gurrieri

iren
Estratto procedura di gara
IREN S.p.A. Tender_4889 - RFQ_4063
"SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RICICLO DI RIFIUTI DI LEGNO 2019/2020"
Il presente avviso ha lo scopo di sollecitare gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione (indicati nell'avviso pubblicato integralmente sul sito internet: <https://portaleacquisti.grupporen.it>, sezione "bandi e avvisi"), a formulare offerta per il servizio in oggetto. Importo annuale a base di gara: € 2.195.400,00 di cui € 5.400,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. **Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 19/03/2020.**
IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI
(Ing. Vito Gurrieri)

MEDIOBANCA
Relazione semestrale al 31 dicembre 2019
La Relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e quella della società di revisione sono da oggi a disposizione presso la sede sociale e i siti internet mediobanca.com (sezione Investor Relations) e emarketstorage.com.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.608.088,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO C.F. 00714490158 P. IVA: 00360490964
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Via Cognetti, 36 - Bari
Tel. n. 080/5723492 - Telefax n. 080/5723018
Questa Società ha indetto una procedura aperta, in modalità telematica, per la progettazione definitiva relativa all'intervento di realizzazione della condotta sottomarina dell'impianto di depurazione di Gallipoli. L'importo complessivo dell'appalto è di € 438.378,38. ID Opere: D.05 (Classe VIII L. n. 143/1949). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte, conformi della prescritta documentazione, dovranno essere inviate, attraverso il Sistema telematico di ACP S.p.A. entro le ore 12.00 del 16/03/2020. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020S/025-257613 del 05/02/2020, sulla GURI, V. Serie Speciale, n. 16 del 10/02/2020, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito di questa Società www.agp.it - Sezione "Società Trasparenza - Bandi di gara e contratti". Il Responsabile Area Approvvigionamento Lavori e Servizi d'Ingegneria dott.ssa Simonetta Santoro

REGAS BARI
Azienda Municipale Gas S.p.A. di Bari
Via Accolti Gil - zona Industriale - 70123 Bari
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E AVVENUTA STIPULA CONTRATTO
L'Azienda Municipale Gas S.p.A. di Bari, di seguito all'esplicitazione di procedura aperta, ha stipulato con l'ATI costituita fra "Metroservice s.r.l. (p.IVA 0676822006) e la LGA Service Soc.Coop. (p.IVA 11615761001)", entrambe con sede in Roma, il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di portatore e pulizia presso la sede aziendale. L'avviso integrale è disponibile sul profilo del committente: <http://www.amgasbari.it/Display.aspx?Tabella=Contenuti&download=True&id=4481> IL DIRETTORE GENERALE Ing. Vito Donato Bisceglia

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
AVVISO
ESITO PROCEDURA DI GARA
Questa Autorità di Sistema Portuale rende noto che con Delibera Commissariale n. 06/19 del 04/11/2019 è stata disposta la non aggiudicazione definitiva della procedura aperta di gara esposta per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti dalle navi che approdano nel Porto di Augusta Cod. CIG 581935667A - Bando pubblicato sulla GUUE il 23/07/2014, e sulla GURI il 17/07/2014, causa la violazione del principio di continuità di alcuni dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da parte del concorrente aggiudicatario Gespi Srl.
IL DIRIGENTE
AREA GARE E CONTRATTI LEGALE E CONTENZIOSO
Dott. Davide Romano

Teaacque
Tea Acque s.r.l. MANTOVA
Soggetta a direzione e coordinamento di Tea s.p.a.
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA - GURI V Serie Speciale n. 18 del 14 febbraio 2020
È indetta procedura aperta finalizzata alla stipula di due accordi quadro per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per prestazioni professionali di progettazione o di supporto alla progettazione per servizi idrici integrati per reti, opere civili e impiantistiche: LOTTO 1 - CIG 819196083D e LOTTO 2 - CIG 819199986C. Importo complessivo euro 1.500.000,00. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 6 aprile 2020. Bando trasmesso alla GUUE il 10 febbraio 2020. Documentazione di gara scaricabile dal sito internet www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile Unico del Procedimento: Giovanna Pesente.
UN AMMINISTRATORE DELEGATO
Piero Falsina

TRIBUNALE DI MILANO
Fiumicino (RM), Fraz. Fregene, Via Santa Marinella 14 / Fall. Santa Marinella I Sas / TRIB. MILANO R.G. 59 2019 / G.D.: D.ssa Guendalina Pascale / Curatore: Dott. Luca Filippo Beccalli / Vendita Villa unifamiliare singola (PT, PI, P2) mq. 575 circa, con area esterna mq. 1.900 circa e box doppio mq. 43 circa, vendita gravata da diritti d'asta pari al 1,725%+IVA / Asta sincrona mista 17.03.2020 su <https://sivag.fallocoaste.it/> (termine iscrizione 16.03.2020). Info (Lun.-Ven. 9-18) Tel. 02.58011847 / Email fallimenti-immobili@zivag.com / Info WEB <https://www.sivag.com/> - <https://pvp.giustizia.it/pvp>